

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 — Maurice Emram/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Guccio Gucci SpA

(Causa C-354/11 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio figurativo G — Marchi*]

(2012/C 235/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maurice Emram (rappresentante: M. Benavi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Guccio Gucci SpA (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, Emram/UAMI (T-187/10), con cui veniva respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 11 febbraio 2010 (pratica R 1281/2008-1), relativa ad una procedura di opposizione tra la Guccio Gucci SpA ed M. Emram — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Rischio di confusione — Snaturamento degli elementi di prova — Errata valutazione del carattere distintivo — Violazione del principio della parità di trattamento

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Emram è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24 settembre 2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 — Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Atlas Air Inc.

(Causa C-406/11 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso — Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 59 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 49, paragrafo 1 — Sospensione del procedimento — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 7, lettera c) — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata*]

(2012/C 235/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Atlas Air Inc. (rappresentante: R. Dissmann, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), Atlas Transport GmbH/UAMI, T-145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'ATLAS Air Inc. e l'Atlas Transport GmbH — Interpretazione dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l'opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Atlas Transport GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 22.10.2011.